



**Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020<sup>1</sup>**  
**Modifica del 13 gennaio 2021, in vigore dal 18 gennaio 2021**  
**(Ulteriori inasprimenti)**

Stato 13.01.2021

**Art. 3a cpv. 1 lett. b e art. 3b cpv. 2 lett. b**

L'obbligo di portare la mascherina sui trasporti pubblici, nei settori accessibili al pubblico delle strutture nonché nello spazio pubblico in generale, quando non è possibile rispettare la distanza obbligatoria, è un elemento fondamentale dei provvedimenti decisi dalla Confederazione e dai Cantoni per lottare contro la pandemia di COVID-19. Sono previste deroghe, in particolare per le persone che possono provare che, per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare la mascherina. L'esecuzione nei Cantoni ha mostrato che, per non dover portare la mascherina, non di rado sono addotti motivi medici e che è sorto – non da ultimo su Internet – un mercato di presunte «dispense dall'obbligo della mascherina». Questi documenti sono offerti non sempre da professionisti medici (bensì da sedicenti terapeuti, guaritori o simili) o senza neanche conoscere il richiedente. Il rilascio di «dispense» da parte di persone non abilitate né autorizzate a farlo è un problema. Questi documenti non costituiscono una prova ai sensi dell'ordinanza e non esentano le persone che li presentano dall'obbligo di portare la mascherina. Inducono tuttavia queste persone a non sentirsi più soggette a tale obbligo e a non rispettare i provvedimenti per lottare contro un'ulteriore diffusione del coronavirus. Questi documenti rappresentano quindi un pericolo per la salute pubblica. L'ordinanza è pertanto modificata – conformemente alla prassi già prevista nei rapporti esplicativi – in modo da stabilire espressamente che le conferme che esentano dall'obbligo di portare la mascherina per motivi medici sono valide solo se rilasciate, sotto forma di attestato, da una persona che sia abilitata a esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 2006<sup>2</sup> sulle professioni mediche o la legge del 18 marzo 2011<sup>3</sup> sulle professioni psicologiche (ossia solo gli psicoterapeuti e non gli psicologi in generale) e abbia in cura la persona esentata dall'obbligo della mascherina. Pur essendo ipotizzabile, l'idea di limitare ai medici l'autorizzazione a rilasciare gli attestati appare sproporzionata, tanto più che in tal caso le persone in cura da uno psicoterapeuta dovrebbero rivolgersi anche a un medico solo per l'attestato. Siccome i professionisti designati sottostanno alla vigilanza dei Cantoni, in caso di abusi le autorità esecutive possono e devono intervenire.

**Art. 3c cpv. 1**

Nello spazio pubblico restano ammessi solo gli assembramenti che non superano cinque persone (anziché 15, come finora).

**Art. 5a<sup>bis</sup>**

La disposizione può essere abrogata in virtù delle nuove prescrizioni concernenti i negozi (art. 5e) e le strutture che offrono servizi (art. 5f).

**Art. 5e Disposizioni particolari per i negozi e i mercati**

Il capoverso 1 ordina la chiusura, per principio, dei negozi (sia in luoghi chiusi sia in aree esterne) e dei mercati all'aperto. Lo svolgimento di mercati in luoghi chiusi è già vietato all'articolo 6 capoverso 3.

Restano ammessi in qualsiasi momento, oltre alla vendita per corrispondenza, anche l'ordinazione e il

---

<sup>1</sup> RS 818.101.26

<sup>2</sup> RS 811.11

<sup>3</sup> RS 935.81

ritiro di merce sul posto («click&collect»); per queste offerte, gli esercenti sono tenuti ad attuare piani di protezione efficaci. I negozi e le superfici di vendita non devono essere accessibili, è ammesso unicamente l'accesso a un settore di ritiro e pagamento.

Le deroghe al divieto di apertura sono enumerate esaustivamente al capoverso 2:

- *lettera a*: possono rimanere aperti i negozi di generi alimentari e altri negozi (come i chioschi e i negozi delle stazioni di servizio), compresi i mercati all'aperto, nella misura in cui vendono generi alimentari o altri beni di uso corrente o quotidiano menzionati nell'allegato 2. È pertanto consentita la vendita da un lato di generi alimentari ai sensi dell'articolo 4 della legge sulle derivate alimentari del 20 giugno 2014<sup>4</sup> (LDerr) (cfr. n. 1 dell'allegato 2) e dall'altro dei seguenti beni, elencati al numero 2 dell'allegato 2:
  - articoli di drogheria, in particolare saponi, additivi per il bagno, profumi, deodoranti, prodotti igienici in carta, creme per la pelle, accessori per la rasatura, prodotti per la cura dei capelli, prodotti per la cura dei denti, prodotti per la cura dei bambini, pannolini, altri prodotti cosmetici, prodotti sanitari e medicinali in vendita libera, la cui dispensazione ai consumatori è ammessa anche al di fuori delle farmacie;
  - pentolame e stoviglie (pentole, padelle nonché semplici stoviglie da tavola), compresi posate e utensili da cucina (p. es. carta da forno), contenitori e fogli per la conservazione degli alimenti (oggetti d'uso secondo l'art. 5 lett. a LDerr), nella misura in cui, per loro natura e prezzo, hanno carattere di bene di consumo. Non è quindi ammessa la vendita ad esempio di servizi di porcellana o di posate nel segmento di prezzi superiore né di elettrodomestici (per i pezzi di ricambio cfr. sotto). Sono incluse anche le candele;
  - detersivi e prodotti per la pulizia e la manutenzione in ambito domestico;
  - giornali e riviste, come quelli in vendita nei chioschi;
  - carta e articoli di cartoleria;
  - piante da appartamento e fiori da taglio;
  - materiale di consumo fotografico nonché pezzi di ricambio e accessori elettrotecnici (quali batterie, accumulatori ecc.);
  - per principio la vendita di indumenti è vietata. Possono essere offerti solo articoli di calze-teria, biancheria intima e indumenti per neonati, nella misura in cui, per loro natura e prezzo, hanno carattere di bene di consumo. È pertanto vietato vendere indumenti esterni come giacche, maglioni e pantaloni, ma anche articoli di calze-teria e biancheria intima costosi;
  - articoli di hobbistica e di giardinaggio (quali attrezzi, materiale da costruzione, sementi, piante, piantine, terriccio);
  - alimenti e prodotti igienici per animali (quali lettiera per gatti, prodotti antiparassitari, pettini). Possono essere venduti anche gli animali che devono essere acquistati per garantire una detenzione adeguata alla specie, segnatamente di allevamenti già esistenti;
- *lettera b*: per garantire la possibilità di acquistare agenti terapeutici, articoli offerti da drogherie e mezzi ausiliari medici, le farmacie, le drogherie, i negozi di occhiali, apparecchi acustici e articoli ortopedici nonché altri negozi di mezzi ausiliari medici possono rimanere aperti;
- *lettera c*: possono rimanere aperti anche i negozi di operatori di servizi di telecomunicazione al fine di garantire la relativa offerta;
- *lettera d*: possono inoltre essere tenuti aperti i negozi di riparazione e di manutenzione, quali lavanderie, negozi di cucito e sartorie, calzolai e servizi di duplicazione di chiavi, come pure le autofficine e i negozi di biciclette nonché altri negozi, nella misura in cui offrono un servizio di riparazione (p. es. orologiai, orafi). Gli assortimenti venduti da questi negozi di riparazione e di manutenzione non devono essere accessibili; è consentita solo la vendita su ordinazione

---

<sup>4</sup> RS 817.0

(click&collect);

- *lettera e*: anche i negozi che offrono articoli di hobbistica e di giardinaggio secondo l'allegato 2 non sottostanno all'obbligo di chiusura. L'assortimento ammesso deve tuttavia limitarsi agli articoli menzionati al numero 2.11 dell'allegato 2; non è quindi ammessa la vendita in negozio ad esempio di mobili da giardino, biciclette e altri oggetti non definibili articoli di hobbistica e di giardinaggio. Questi articoli possono essere venduti solo tramite click&collect;
- *lettera f*: i negozi di fiori possono rimanere aperti;
- *lettera g*: le stazioni di servizio possono rimanere aperte. La vendita di generi alimentari o altri beni di uso quotidiano – nei cosiddetti negozi delle stazioni di servizio – è ammessa nei limiti di cui alla lettera a.

Per ragioni di parità di trattamento, i segmenti dell'assortimento elencati nell'allegato 2 e in vendita nei negozi specializzati menzionati possono essere offerti da tutte le strutture di vendita, indipendentemente dalla denominazione, dal posizionamento o dalla grandezza. I negozi dei grandi distributori possono quindi offrire sia generi alimentari sia i prodotti non alimentari elencati; i segmenti dell'assortimento che non rientrano in quelli elencati devono essere resi inaccessibili o coperti. Lo stesso vale per i grandi magazzini, che possono dover chiudere dei piani (p. es. l'offerta di abbigliamento che va oltre gli articoli di calzetteria, la biancheria intima e gli indumenti per neonati). Anche le profumerie, le cartolerie o altri negozi specializzati senza un assortimento misto possono rimanere aperti. I negozi di abbigliamento possono offrire solo la biancheria intima ecc. elencata; le librerie possono offrire riviste o articoli di cartoleria, ma non libri.

Capoverso 3: i mercati di bestiame e di bestiame da macello (compresi gli ovini) possono svolgersi all'aperto.

#### **Art. 5f Orari di apertura dei negozi e delle strutture accessibili al pubblico che offrono servizi**

Gli orari di apertura vigenti per le strutture accessibili al pubblico che offrono servizi sono mantenuti (ex art. 5a<sup>bis</sup> lett. b). I negozi o le strutture accessibili al pubblico che offrono servizi, quali uffici postali, banche, agenzie di viaggio e parrucchieri, ma anche locali erotici, devono quindi rimanere chiusi tra le ore 19.00 e le ore 06.00 e la domenica. Questa restrizione si applica anche alle offerte self-service (p. es. autolavaggi per veicoli, solarium). Sono invece escluse dalla chiusura le strutture sociali (centri di consulenza), i servizi della pubblica amministrazione e della polizia, gli sportelli delle strutture dei trasporti pubblici (per l'acquisto di biglietti, ma anche gli uffici oggetti smarriti; gli sportelli che fungono da agenzia di viaggio non sono invece ammessi) e gli autonoleggi. Onde evitare malintesi, sono esplicitamente escluse anche le strutture sanitarie per persone e animali, quali ospedali, cliniche, studi medici e studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale. Inoltre, la fruizione di servizi tramite distributori automatici, in particolare il prelievo di merci o di denaro, è possibile in qualsiasi momento.

#### **Art. 6 cpv. 2**

Il limite massimo di partecipanti alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici (manifestazioni private) è fissato a cinque persone. Contano anche i bambini, come finora.

#### **Art. 10 cpv. 1<sup>bis</sup>, frase introduttiva e lett. a e c, nonché cpv. 2–4**

Secondo la nuova frase introduttiva del capoverso 1<sup>bis</sup>, per proteggere i lavoratori vige l'obbligo della mascherina in tutti i locali chiusi in cui è presente più di una persona. Ciò vale anche per i veicoli. Siccome non è sufficiente tenere un'ampia distanza tra i posti di lavoro nello stesso locale, la lettera a è abrogata. Questa prescrizione corrisponde all'attuale prassi esecutiva dell'UFSP e della seco.

Per quanto riguarda il completamento della lettera c si rimanda ai commenti all'articolo 3b capoverso 2. L'inasprimento dell'obbligo della mascherina in ambito lavorativo ha delle ripercussioni sulle assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali nonché le riunioni degli organi esecutivi

(compreso il Consiglio federale): se a queste assemblee e riunioni sono presenti lavoratori (p. es. traduttori, segretari, membri dell'amministrazione), vige l'obbligo della mascherina per tutti i presenti. Come finora è prevista una deroga per gli oratori. Lo stesso vale per le riunioni dei magistrati.

Capoverso 2: la modifica riguarda unicamente lo stralcio dei «veicoli», a cui si applica ora il capoverso 1<sup>bis</sup>.

Il capoverso 3 rafforza – tenendo conto del principio di proporzionalità – l'obbligo del datore di lavoro di ordinare l'adempimento degli obblighi lavorativi da casa (telelavoro). Nella misura in cui ciò sia possibile per la natura dell'attività e attuabile senza un onere sproporzionato, i datori di lavoro devono adottare provvedimenti organizzativi e tecnici idonei per consentire il telelavoro. Tali provvedimenti, ad esempio in ambito di hardware e software informatici (inclusi l'accesso ai dati e la sicurezza dei dati), dovranno essere attuati se è possibile realizzarli con un onere proporzionato e se a casa sono date le condizioni infrastrutturali e spaziali di base. Nei casi in cui è ordinato il telelavoro in virtù della presente disposizione, il datore di lavoro non è però tenuto a versare al lavoratore alcun rimborso spese (spese di elettricità, contributo all'affitto o simili), tanto più che si tratta di un provvedimento temporaneo.

Il capoverso 4 stabilisce che, per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio, si applica inoltre l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020<sup>5</sup>.

#### **Art. 13 lett. a**

La disposizione penale è completata, e adeguata laddove necessario, con le nuove prescrizioni materiali pertinenti per le fattispecie punibili (introduzione dell'art. 5e e art. 5f, stralcio dell'art. 5a<sup>bis</sup>).

#### **Entrata in vigore e durata di validità**

La modifica d'ordinanza entra in vigore il 18 gennaio 2021. La durata di validità degli inasprimenti dell'11 e 18 dicembre 2020 è prolungata fino al 28 febbraio 2021; anche i nuovi inasprimenti saranno validi fino a questa data; in seguito dovrebbe teoricamente tornare in vigore l'ordinanza COVID-19 situazione particolare nella sua versione valida fino all'11 dicembre 2020 (incluse le modifiche avvenute fino a quel momento). Il piano per l'abrogazione dei singoli provvedimenti sarà tuttavia definito nel dettaglio a febbraio.

---

<sup>5</sup> RS 818.101.24